



COMUNE DI LAVAGNO PROVINCIA DI VERONA

Allegato a)

Reg. pers. n. _____

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la
residenza municipale del Comune di Lavagno;

TRA

Il Comune di Lavagno, C.F. 00267720233 (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come "Comune"), rappresentato dalla sig.ra Venturini rag. Marta la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Lavagno, ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Responsabile del Settore Personale incaricato alla stipula del presente contratto in virtù del decreto sindacale n. 5.751 del 03.04.2023

E

Il/La sig./sig.ra _____ (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente con le parole "Prestatore di lavoro"), nato/a a _____ il _____ e residente a _____ Via _____, C.F. _____

Premesso:

- che con deliberazione n. 150 del 19.10.2023 della Giunta comunale avente ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025. Modifica" si disponeva la copertura a decorrere dal 01.01.2024 di n. 1 posto con profilo di "Istruttore Direttivo Bibliotecario" ex cat. D ora appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, anche mediante utilizzo di graduatoria di altro ente;

- che con delibera di G.C. n. 151 del 19.10.2023 avente ad oggetto: "Aggiornamento della sezione 3.1 "Dotazione organica" e 3.4 "Piano triennale di fabbisogni del personale" conseguentemente si aggiornava al P.I.A.O. 2023-2025 disponendo la copertura a decorrere dal 01.01.2024 di n. 1 posto con profilo di "Istruttore Direttivo Bibliotecario" ex cat. D ora appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, anche mediante utilizzo di graduatoria di altro ente;

- che con deliberazione di G.C. n. 177 in data 22.11.2023 veniva approvato lo schema di accordo per utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Bibliotecario a tempo pieno ed indeterminato ex cat. D ora appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione indetto dal Comune di Illasi;

- Che in data 23.11.2023 rep. 751 è stato sottoscritto l'accordo tra il Comune di Illasi (VR) ed il Comune di Lavagno (VR) per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Bibliotecario a tempo pieno ed indeterminato ex cat. D ora appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione indetto dal Comune di Illasi;

- che a mente dell'art. 2 del predetto accordo l'avente diritto all'assunzione è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria suddetta fino al primo candidato idoneo dopo quello assunto presso il Comune di Illasi utilmente classificatosi che ha manifestato la propria disponibilità ad essere assunto presso questo ente che risulta essere il/la sig./sig.ra _____ ;

-che con determinazione n. _____ del _____ il Responsabile del Settore Personale ha provveduto all'assunzione del/della sig./sig.ra _____ ;

Visti

-il vigente CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;

-il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 36;

il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Lavagno assume il sig./la sig.ra _____, quale dipendente in ruolo a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal _____ con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Bibliotecario" ex cat. D posizione economica D1, ora appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione secondo la disciplina vigente del comparto Enti Locali;
2. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata nel Comune di Lavagno, Via Piazza 4 – 37030 Lavagno - Settore I "Demografici – Servizi alla persona – Suap – Commercio - " con attività prevalente da svolgersi presso la sede della Biblioteca Comunale sita in Lavagno, viale San Gaspare Bertoni, 18 – 37030 Lavagno;
3. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni;

ART. 2 – CONTRATTO COLLETTIVO E AZIENDALE APPLICATO

1. Il contratto collettivo applicato è il CCNL comparto funzioni enti locali sottoscritto da FP CGIL, CISL FP, UIL, FPL, CSA regioni autonomie locali, CGIL, CISL, UIL, CISAL in data 16.11.2022 disponibile sul sito dell'ARAN al seguente link:
<https://www.aranagenzia.it/attachments/article/13219/CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Locali%202019-2021%20-%2016.11.2022.pdf>
2. Il contratto decentrato applicato normativo ed economico attualmente vigente è stato sottoscritto il 05.12.2019 per il triennio 2019-2021 dalle RSU e dalle OO.SS. CISL, CGIL e CSA Ed è disponibile al seguente link del sito istituzionale:
<http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/trasparenza/Home/Menu/tabid/20842/Default.aspx?IDDettaglio=185019&Portale=10175>

ART. 3 – MANSIONI

1. Ai sensi del CCNL del 16 novembre 2022, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione nell'allegato "A" – declaratorie di cui al CCNL 2019-2021 del 16.11.2022, nonché del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.

ART. 4 – TIPOLOGIA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato e pieno a 36 ore e avrà inizio il _____.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. È in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

ART. 5 – PERIODO DI PROVA

1. E' previsto un periodo di prova pari mesi sei di effettivo lavoro, ai sensi e per gli effetti del vigente art. 25 del C.C.N.L. del 16/11/2022 per il personale non dirigente del comparto "Funzioni Locali";

2. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del medesimo, fatti salvi i casi previsti dall'art. 25 comma 4 del CCNL del 16/11/2022. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata.

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto degli enti locali con riferimento all' **Area degli dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione** oltre alla tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e il trattamento accessorio. Lo Stipendio tabellare annuo lordo attuale è pari a € **23.212,35=**, paria ad Euro 1.934,36 mensili, oltre all'indennità di comparto di Euro 51,90, alla tredicesima mensilità e ad ogni emolumento accessorio di spettanza ai sensi di legge, proporzionato all'orario di lavoro.
2. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.
3. Il trattamento economico verrà corrisposto mensilmente, di norma entro il giorno 27, tramite bonifico bancario.
4. I contributi sono versati all'Inps gestione dipendenti pubblici per quanto riguarda la CPDEL, il Tfr e il Fondo Previdenza e Credito. La previdenza complementare è gestita dal Fondo Perseo-Sirio, mentre l'assicurazione contro gli infortuni è versata all'INAIL.

ART. 7 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali secondo quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL del 16.11.2022, ed è articolato nell'orario di servizio stabilito dal Responsabile del Settore competente nel rispetto delle normative vigenti nel Comune. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.
2. In sede di prima applicazione l'orario sarà così determinato:
martedì dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (9 ore giornaliere)
mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (7 ore giornaliere)
giovedì dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20.30 (8 ore giornaliere)
venerdì dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (9 ore giornaliere)
sabato dalle 09.00 alle 12.00 (3 ore giornaliere)
con flessibilità in entrata e in uscita secondo quanto regolamentato dall'Ente.
3. L'orario potrà essere variato, per esigenze di servizio, su comunicazione del Responsabile del Settore con un preavviso di almeno 3 giorni;
4. Per l'effettuazione delle timbrature presso la sede della Biblioteca Comunale, per esigenze organizzative e operative è consentita che la stessa avvenga in modalità remota attraverso l'utilizzo del gestionale in dotazione all'Ente;

ART. 8 – FERIE, GIORNATE DI RIPOSO E ALTRI CONGEDI RETRIBUITI

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 38 del CCNL del 16 novembre 2022 e sono regolate dal titolo IV capo III del CCNL 2019-2021.
2. Il dipendente ha diritto a n. 30/34 giorni annui di ferie per i primi tre anni di servizio, dopodiché diventano 32/36 (comprese le festività soppresse), come previsto, per il personale che lavora rispettivamente su cinque/sei giorni settimanali, dal vigente CCNL del personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. Il dipendente ha diritto altresì ai permessi e congedi previsti dal vigente contratto di lavoro, nonché da specifiche disposizioni di legge applicate al pubblico impiego.
3. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dal capo IV del CCNL del 16 settembre 2022 e dall'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii..
4. Il dipendente ha diritto altresì ai permessi, alle assenze ed i congedi previsti dal titolo IV capo IV del CCNL 2019-2021.

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni vigente nel Comune di Lavagno.

ART. 10 – INCOMPATIBILITA'

1. Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato alla data di inizio del rapporto di lavoro e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del P.I.A.O. 2023-2025 vigente che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

ART. 11 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

ART. 12 – PROCEDURA, FORMA E TERMINI DI PREAVVISO IN CASO DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO O DEL LAVORATORE

1. Il termine di preavviso per il recesso dal contratto sono codificate nell'art. 12 del CCNL 09/05/2006 il quale prevede il preavviso di due mesi per dipendenti con anzianità fino a cinque anni, di tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni e di quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. Il preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà.
2. Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta.
3. In caso di licenziamento lo stesso verrà comunicato al dipendente secondo le norme relative al procedimento disciplinare.
4. Per la risoluzione durante il periodo di prova si rimanda alla succitata normativa.

ART. 13 – INFORMATIVA SULL'ADESIONE AL “FONDO PERSEO-SIRIO”

Il dipendente dichiara di essere a conoscenza ed avere ricevuto in data _____ l'informativa ai sensi dell'Art. 4, dell'Accordo del 16/09/2021 sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, che qui integralmente si richiama anche se non materialmente allegata.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

Il/La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dei contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al DPR 16/04/2013, n. 62 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Lavagno, e di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi con il Comune di Lavagno in relazione al rapporto di pubblico impiego. Il/la dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'eventuale insorgere di situazioni che possono in qualche modo porlo in conflitto di interessi con l'Ente. Il/la dipendente si impegna, infine, ad osservare gli obblighi in tema di

responsabilità disciplinare di cui al Titolo VII del CCNL 16/11/2022, la cui inosservanza comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

ART. 15 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

ART. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Unione Europea n. 2016/679.

2. Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole, dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

3. Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, in duplice copia originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro, uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto in Lavagno il _____

Il Prestatore di Lavoro

Il Responsabile del Settore Personale
(Venturini rag. Marta)
